



Ordinanza sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia in relazione al coronavirus (COVID-19)

del 20 marzo 2020

Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale¹,
ordina:

Art. 1 Sospensione dei termini

¹ Se il diritto procedurale federale o cantonale applicabile prevede la sospensione dei termini stabiliti dalla legge, da un'autorità o da un giudice durante i giorni che precedono e seguono la Pasqua, la sospensione inizia dall'entrata in vigore della presente ordinanza e dura fino al 19 aprile 2020 incluso.

² Gli effetti della sospensione sono disciplinati dal diritto procedurale applicabile.

³ La sospensione vale anche per i termini stabiliti da un'autorità o da un giudice con una data di scadenza determinata tra l'entrata in vigore della presente ordinanza e il 19 aprile 2020.

Art. 2 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 21 marzo 2020 alle ore 00.00 e vale fino al 19 aprile 2020².

20 marzo 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

RS 173.110.4

¹ RS 101

² Pubblicazione urgente del 20 marzo 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

